

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

FLORESTA DANIELE – R.S.P.P di Eurospin Sicilia S.p.a.



**IL DESTINO
NON C'ENTRA.
LA SICUREZZA
SUL LAVORO
DIPENDE DA
TUTTI NOI!**



**Cos'è per l'essere umano la sicurezza?
Quand'è che inizia ad acquisire importanza?
Quando ci riguarda?**



Ecco la differenza tra imposizione e cultura

Quando il concetto di sicurezza oltrepassa il **concetto di obbligo e diventa cultura**, allora inizia a prendere una forma che permane nel tempo

Cosa serve per far nascere una cultura?

Non certo le leggi, le multe ed i controlli... **serve la gente**

Per far nascere e portare avanti una cultura, serve che l'essere umano creda in un'idea, e porti avanti questa idea nel tempo, come una struttura che non perde la voglia di crescere verso l'alto, mattoncino dopo mattoncino



NORMATIVA

La prima legge in materia di sicurezza sul lavoro risale alla fine del XIX secolo; successivamente si è dovuto attendere la seconda metà degli anni '50 per avere una prima legge sicurezza sul lavoro organica, tramite una serie di decreti presidenziali. Dopodiché è seguito un periodo di lungo silenzio, interrotto solo all'inizio degli anni '70 dallo Statuto dei Lavoratori, nel cui art. 9 i lavoratori sono “chiamati a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”.

In Italia, la sicurezza sul lavoro, è regolamentata dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 noto anche come: Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro



NORMATIVA

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, è formato da 13 titoli e 306 articoli, suddivisi nel seguente modo:

- Titolo I (art. 1-61) Principi comuni: Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali;
- Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro: Disposizioni generali, Sanzioni;
- Titolo III (art. 69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche;
- Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni;
- Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: Disposizioni generali, sanzioni;



NORMATIVA

- Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi: Disposizioni generali, sanzioni;
- Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali: Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni;
- Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici: Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni;
- Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni;
- Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici: obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni;
- Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive: disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni;
- Titolo XII (art. 298-303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
- Titolo XIII (art. 304-306) Disposizioni finali.



NORMATIVA

La struttura del decreto 81/08 segue il seguente criterio:

1. prima individua i soggetti responsabili;
2. poi descrive le misure gestionali e degli adeguamenti tecnici (valutazione dei rischi etc.) necessari per ridurre i rischi lavorativi;
3. alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.

Successivamente il legislatore ha riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

1. Misure generali di tutela;
2. Valutazione dei rischi;
3. Sorveglianza sanitaria;
4. RSPP e RLS.

Il documento Testo Unico 81/08, scaricabile di seguito, riporta evidenziati con differenti colori i precetti sanzionati penalmente o amministrativamente, in calce a ciascun articolo.



AMBIENTI DI LAVORO

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, dedica il Titolo II ai luoghi di lavoro. In particolare l'art. 62 comma 1 identifica i luoghi di lavoro come *«... i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro»*



AMBIENTI DI LAVORO



AMBIENTI DI LAVORO



AMBIENTI DI LAVORO



AMBIENTI DI LAVORO



AMBIENTI DI LAVORO



AMBIENTI DI LAVORO



AMBIENTI DI LAVORO



AMBIENTI DI LAVORO



AMBIENTI DI LAVORO



ATTREZZATURE E RISCHI



ATTREZZATURE E RISCHI



ATTREZZATURE E RISCHI



ATTREZZATURE E RISCHI



ATTREZZATURE E RISCHI



Macelleria



ATTREZZATURE E RISCHI



Macelleria



ATTREZZATURE E RISCHI



Macelleria



ATTREZZATURE E RISCHI



Macelleria




ATTREZZATURE E RISCHI



Macelleria



ATTREZZATURE E RISCHI



Macelleria



ATTREZZATURE E RISCHI

Pulizia delle affettatrici e della coltelleria

ERRATO



CORRETTO



Macelleria



ATTREZZATURE E RISCHI



**Gastronomia
Panetteria**



ATTREZZATURE E RISCHI



**Gastronomia
Panetteria**



ATTREZZATURE E RISCHI



**Gastronomia
Panetteria**



ATTREZZATURE E RISCHI



LA MMC

Il legislatore già dai primi decenni del novecento ha prodotto alcuni provvedimenti inerenti la limitazione delle attività di movimentazione manuale di carichi negli ambienti di lavoro per particolari categorie quali le donne ed i fanciulli (legge n. 653 del 26 aprile 1934, legge n. 977 del 17 ottobre 1967).

Nel 1994, con l'emanazione del d.lgs n. 626, è stata affrontata in maniera maggiormente organica la problematica inerente la movimentazione manuale di carichi. Difatti, nel suddetto decreto erano presenti il Titolo V con l'allegato VI, espressamente dedicati a tale argomento, con specifiche indicazioni riguardo il campo di applicazione e la definizione di movimentazione manuale di carichi (art. 47), oltre che gli obblighi del datore di lavoro (art. 48) e la necessità di garantire ai lavoratori l'informazione e la formazione (art. 49).



LA MMC

Nell'allegato VI erano riportati una serie di elementi di riferimento relativi alla movimentazione manuale di carichi – caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente di lavoro, esigenze connesse all'attività e fattori individuali di rischio. Fra le caratteristiche del carico era riportata l'indicazione di 30 kg alla voce "il carico è troppo pesante", che ha causato nel corso degli anni una serie di fraintendimenti circa i limiti massimi di peso sollevabili dai lavoratori.

LA MMC

Il D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 dedica il Titolo VI e l'Allegato XXXIII, alla movimentazione manuale di carichi. Pur riprendendo l'impostazione del d.lgs n. 626/1994, introduce alcune significative novità essenzialmente riguardanti il concetto di patologie da sovraccarico biomeccanico, gli obblighi del datore di lavoro ed il riferimento all'utilizzo di Norme Tecniche della serie ISO 11228 o buone prassi o linee guida al fine dell'analisi e della gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico. Il suddetto decreto legislativo è stato poi aggiornato dal d.lgs. n. 106/2009, comunque non sugli aspetti tecnici sostanziali né specificatamente per quanto concerne la trattazione della movimentazione manuale dei carichi.



LA MMC

Nella grande distribuzione l'attività di movimentazione di prodotti e derrate destinati al consumo viene eseguita in occasione delle operazioni di scarico dei mezzi e della loro sistemazione all'interno del magazzino; poiché tale attività viene svolta generalmente utilizzando attrezzature e macchinari dedicati (muletti, transpallet, ecc.), i livelli di rischio sono di solito di entità accettabile. Per contro la successiva fase di sistemazione dei prodotti sugli scaffali e banconi di vendita (merci in confezione singola o multipla, cassette, scatole, barattoli, bottiglie, ecc.), per le condizioni in cui viene eseguita e per i ritmi di lavoro richiesti, è frequentemente associata a livelli di esposizione elevati, dovendo l'operatore procedere manualmente alla loro sistemazione sui singoli ripiani.



LA MMC

- Nel caso delle attività tipiche dei supermercati la valutazione del rischio può essere eseguita facendo ricorso all'indice composto VLI, previsto dagli aggiornamenti dell'equazione RNLE del NIOSH. A titolo di esempio i calcoli eseguiti con tale modello evidenziano valori dello specifico indice superiori ad 1 (presenza di rischio), per le fasi di rifornimento degli scaffali, a partire da pallet e carrello, di ricompattamento del "roll", di preparazione del banco dell'ortofrutta e nell'ambito del bancone macelleria, dello sbancamento delle cassette. Indici inferiori a 1 sono più tipici delle attività svolte dagli addetti alla sistemazione di prodotti alimentari (salumi e formaggi, ...), nell'ambito del bancone di gastronomia

LA MMC

Come chiaramente evidenziato nel Titolo VI del d.lgs. n. 81/2008, è fatto obbligo al datore di lavoro di porre in atto tutte le misure finalizzate all'eliminazione del rischio da movimentazione manuale di carichi e, quando ciò risulti di difficile attuazione, di intervenire per la riduzione della suddetta tipologia di rischio, adottando le misure organizzative necessarie ed i mezzi appropriati (art. 168). Inoltre, il datore di lavoro è responsabile di un'adeguata informazione e formazione sull'argomento ai lavoratori, oltre che dell'addestramento degli stessi (art. 169).



LA MMC

Il legislatore ha voluto chiaramente indicare come la principale azione preventiva sia rappresentata dall'eliminazione del rischio. Ciò è possibile tramite essenzialmente l'attuazione di interventi generalmente di ampia portata, caratterizzati in genere da costi anche notevoli, quali la riorganizzazione del lay-out produttivo, delle linee di produzione come anche della singola postazione di lavoro, apportando modifiche negli elementi strutturali ed organizzativi. A tal proposito è utile procedere all'acquisto ed utilizzo di macchinari ed apparecchiature dedicate, rappresentati da transpallet e muletti, sollevatori e pedane idrauliche, bracci meccanici e robotizzati, ecc., che consentano di automatizzare in toto l'attività di movimentazione.



LA MMC

Parallelamente devono comunque essere messe in campo tutte quelle azioni che garantiscano una corretta informazione e formazione dei lavoratori e, non per ultimo, l'addestramento degli stessi all'uso dei macchinari/attrezzature introdotti. I suddetti interventi possono essere considerati ottimali giacché risultano essere risolutivi dal punto di vista dell'eliminazione del rischio da movimentazione manuale di carichi e, se condotti con le opportune attenzioni, non sono responsabili dell'introduzione di ulteriori problematiche nell'ambiente di lavoro.

LA MMC

Più frequentemente risultano però attuabili interventi che vanno a contenere e limitare il rischio in esame, per motivazioni sia di carattere prettamente economico, che per semplicità e praticità. Certamente anche in questo caso è possibile l'introduzione di macchinari ed attrezzature dedicate, ma l'azione prioritaria risulta essere la riorganizzazione dell'attività di movimentazione, attraverso un corretto esame della stessa, che presupponga fra l'altro e primariamente una valutazione il più possibilmente esaustiva. È possibile così, evidenziando le maggiori criticità dell'attività in esame, procedere ad una rielaborazione della stessa tramite interventi e modifiche spesso di semplice e rapida attuazione, con impatti economici ridotti, se non addirittura nulli.

LA MMC

Esempi dei suddetti interventi sono rappresentati dalla suddivisione dei carichi movimentati, dall'innalzamento/abbassamento dei livelli di presa e deposito con uso di semplici pedane, dall'eliminazione di ingombri nella postazione di lavoro, dalla corretta informazione e formazione dei lavoratori circa le modalità di sollevamento da seguire, dall'utilizzo di idonei DPI quali i guanti, ecc

.. Al fine dell'attuazione dei suddetti interventi, si sottolinea ancora una volta, l'imprescindibile necessità di pervenire ad una valutazione dei rischi puntuale e completa, che consenta di mettere in evidenza le principali criticità dell'attività esaminata e parallelamente di porre in atto un'adeguata informazione e formazione, oltre che addestramento degli operatori.

LA MMC

Fondamentale dal punto di vista preventivo risulta essere anche l'azione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, obbligatoria laddove si effettuino attività di movimentazione manuale di carichi, e finalizzata a verificare, prima dell'avvio al lavoro e poi nel tempo, l'adeguatezza del rapporto fra specifica condizione di salute e specifica condizione di lavoro degli operatori presi singolarmente e collettivamente




LA MMC

- Il **metodo** proposto dal **NIOSH** è un **metodo** volto alla valutazione delle azioni di sollevamento manuale di carichi. In particolare “per ogni azione di sollevamento il **metodo** è in grado di determinare il cosiddetto peso limite raccomandato”



LA MMC



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all'ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

A tal fine il MC redige il Protocollo Sanitario.



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- La sorveglianza sanitaria è costituita:
 - ✓ da una visita medica preventiva;
 - ✓ dalle visite mediche periodiche;
 - ✓ dalle visite su richiesta del Lavoratore;
 - ✓ da una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione
- Per tutti i Lavoratori il Medico Competente può individuare periodicità diverse a seconda che vengano rilevate delle prescrizioni e/o limitazioni.



TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA – D.LGS 151/01

Per una lavoratrice in gravidanza molte attività lavorative possono costituire una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino.

Per questo motivo sono state emanate specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici madri; norme, ad esempio, come il D.Lgs. 151/2001 che prevede precisi obblighi per i datori di lavoro per la salvaguardia della salute della sicurezza delle lavoratrici gestanti e delle lavoratrici madri.



TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA – D.LGS 151/01

L'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con quanto indicato all'art. 28, ha ribadito ulteriormente l'autonomia e la responsabilità del datore di lavoro anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il D.Lgs. 151/01 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”* all'art. 7 indica, per le gestanti, i *“lavori vietati”*, quali ad esempio il *“trasporto e sollevamento di pesi, nonché i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”*.



TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA – D.LGS 151/01

Ai sensi dell'art. 11 del succitato decreto, il datore di lavoro (DDL) *«valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici...»*

Esempio per i discount/supermercati:

L'analisi dei rischi tiene conto della mansione svolta dalle lavoratrici, in particolare quella di addetta alla vendita. In dettaglio, l'addetta alla vendita deve provvedere a *“ripristinare gli scaffali con i prodotti mancanti, ...si reca in magazzino e a mezzo transpallet trasporta il bancale in prossimità degli scaffali interessati. Lo stesso avviene per i prodotti che sono stoccati a temperatura controllata, frigoriferi e surgelatori”*.



TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA – D.LGS 151/01

In relazione ai compiti propri della mansione di addetta alla vendita, il DDL ha rilevato *“rischi tutti a carico della schiena per la movimentazione manuale dei carichi, ...postura eretta per tutto l’arco del tempo lavorativo”*, concludendo che, per la donna in gravidanza, tale mansione non è compatibile per tutto il periodo di gestazione.



ANCORS

